



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

ART.1

Istituzione del Gruppo Comunale

E' istituito il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile cui possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi ed iscritti nell'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nelle attività di previsioni, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza, così come indicato dalla legge 24/02/1992 n°225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e la relativa Legge Regionale n°14 del 31/08/1998 e comunque in tutte quelle attività richieste per specifiche esigenze dall'Autorità Comunale nonché di supporto agli Organi e strutture Operative del Servizio Nazionale e Regionale della Protezione Civile.

ART. 2

Responsabile del Gruppo

Il Sindaco in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225 è il Responsabile Unico del Gruppo. Al Responsabile o a un suo delegato è attribuita la rappresentanza del Gruppo di fronte a terzi, in particolare al Dipartimento della protezione civile. Il Sindaco si avvale del Funzionario Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile per la gestione, la direzione ed il controllo delle attività del Gruppo.

ART. 3

Albo Comunale

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende i singoli cittadini che si iscrivono per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art. 1;

sez. b) comprende le Associazioni, e gli Enti operanti sul Territorio Comunale che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

L'iscrizione è subordinata alla presentazione di apposita domanda di iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, corredata da:

- autocertificazione attestante le generalità complete, la residenza, il godimento dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportante la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 del T.U. 10/01/1957,
- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica del richiedente in relazione all'attività da svolgere ai sensi della vigente normativa;
- dichiarazione di piena conoscenza del presente regolamento e di volerlo rispettare.

L'adesione alla sez. b), collettiva di Associazioni ed Enti, deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile dell'Associazione o Ente e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione o Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti.

ART. 4

Costituzione del Gruppo

Il Gruppo viene costituito tra tutte le persone iscritte all'Albo Comunale dei Volontari di Protezione Civile sia in forma singola che collettiva. Gli appartenenti al Gruppo si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche competenze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. La partecipazione al Gruppo comprende l'impegno, nei limiti delle possibilità di ciascuno, alle attività formative e di addestramento che sono promosse e proposte dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione, altri Enti e Organismi, o dall'Amministrazione Comunale stessa.

Gli iscritti all'Albo e/o le Associazioni e gli Enti cessano di appartenere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Piraino nei seguenti casi:

- Comunicazione scritta da parte dell'Iscritto all'Albo o del responsabile dell'Associazione o Ente nella quale si dichiara che si intende sospendere la propria partecipazione al Gruppo;
- inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi sei, valutata dal Coordinatore del Gruppo e sottoposta al Sindaco;
- radiazione dall'Albo, comminata dal Sindaco, determinata da gravi motivi morali o deontologici, per mancanza di impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione certificata dal Coordinatore del Gruppo e/o dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.

ART. 5

Il Coordinatore

Il Sindaco designa fra i componenti del Gruppo stesso un Coordinatore che dev'essere legittimato dal voto della metà più uno dei volontari aderenti al gruppo comunale riuniti in assemblea plenaria. La durata in carica è di massimo due anni e può essere rinominato. Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività ed è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Il Coordinatore:

- coordina le attività del Gruppo;
- risponde delle attività e della disciplina dei Volontari al Responsabile del Servizio Comunale di protezione Civile;
- è responsabile della conservazione delle attrezzature e dei mezzi affidatigli;
- sovrintende i servizi operativi in emergenza;
- emette disposizioni (ordini) di servizio interni, previa approvazione, salvo in casi d'emergenza, del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile. La mancata approvazione provoca "ex tunc" la nullità dell'ordine emesso;
- delega al Vice Coordinatore del Gruppo alcune delle funzioni attribuitegli.

ART. 6

Il Vice Coordinatore

Il Coordinatore nomina fra i componenti del Gruppo un Vice Coordinatore Vicario che dovrà coadiuvare nelle attività del Gruppo il Coordinatore e sostituirlo in caso di assenza. Qualora gli aderenti al gruppo siano un numero superiore a 40 unità, l'assemblea plenaria eleggerà un secondo Vice Coordinatore (non Vicario).

Di seguito si elencano i principali compiti del vice coordinatore (o dei vice coordinatori):

- collaborare direttamente con il Coordinatore del Gruppo nelle funzioni di cui al precedente articolo cinque;
- ricevere deleghe da parte del Coordinatore del Gruppo alla direzione di servizi interni ed esterni, per assumerne la responsabilità;
- in caso di assenza o impedimento del Coordinatore del Gruppo, il Vice Coordinatore Vicario assume il coordinamento delle attività del Gruppo stesso.

ART. 7

Il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile

Il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco e il Coordinatore del Gruppo ed è il Responsabile Comunale dell'Ufficio.

Ha l'obbligo del controllo e della direzione delle attività.

Il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, ha il dovere, qualora il Coordinatore del Gruppo dimostrasse imperizia, negligenza o colpa di proporre al Sindaco la sua sostituzione.

ART. 8

Squadre

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre "Unità Operative" specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto. Per ogni squadra il Coordinatore provvede alla nomina di un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno della squadra e di collegamento con il Coordinatore e con gli altri capisquadra. Il volontario con incarico di Capo Squadra ha il compito della gestione e del Coordinamento delle attività durante il turno di servizio. E' responsabile delle attrezzature e dei mezzi e del loro corretto utilizzo durante il turno di servizio. Può essere incaricato dal Coordinatore del Gruppo, previa approvazione del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, della cura e gestione di determinati settori inerenti le attività di Gruppo. E' anche responsabile della disciplina dei volontari di turno. In caso un volontario commetta, durante il turno di servizio, una infrazione rispetto a quanto contemplato nel presente regolamento, segnala al Coordinatore di Gruppo quanto avvenuto con apposito rapporto scritto. In caso si verificasse un evento tale da non potere essere affrontato con le attrezzature, mezzi e personale a disposizione, dà immediata comunicazione al Coordinatore del Gruppo o, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Vice Coordinatore del Gruppo e si attiva contestualmente alla ricerca di personale di rinforzo. Il Capo Squadra redige i rapporti dei servizi espletati. Oltre ad attenersi agli stessi doveri dei Volontari, il Capo Squadra ha i seguenti doveri aggiuntivi:

- essere di buon esempio per i Volontari;
- comunicare tempestivamente al Coordinatore del Gruppo ed al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati nel materiale assegnatogli in uso e in dotazione al Gruppo;
- informare i Volontari circa le attività svolte ed in programma;
- attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;

ART. 9

Attività del Gruppo

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art. 3 della legge n°225 del 24 febbraio 1992 (previsione, prevenzione, soccorso, ripristino), alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001 nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento. A tal uopo verranno applicati i benefici di legge previsti in atto con DPR 194/2001 e la copertura assicurativa di tutti i Volontari del Gruppo ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/1991. In situazioni di emergenza il Gruppo opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi. Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale può partecipare a tutte le attività di Protezione Civile, comprese quelle esercitative e formative, autorizzate dal Dipartimento della protezione Civile, ovvero proposte da altri Enti, Istituzioni e organizzazioni di volontariato, che si svolgono sia sul territorio nazionale che internazionale, previa autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato per la Protezione Civile.

Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle previste dal precedente comma 1 in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

In caso di eventi straordinari ed imprevedibili, i Volontari devono assicurare la copertura del servizio di reperibilità. All'uopo l'Amministrazione Comunale potrà fornire apparecchiature di ricerca rapida.

Sono previsti corsi di aggiornamento nei singoli settori operativi.

Al verificarsi di un evento calamitoso o comunque in caso di attivazione della Sala Operativa Comunale i responsabili delle funzioni di Coordinamento e di Supporto dovranno recarsi immediatamente presso detta Sala, o mettersi a disposizione del Responsabile degli Interventi così come stabilito nel piano di emergenza redatto dal Servizio di Protezione Civile Comunale.

ART. 10

Diritti e Doveri del Volontario

La qualifica di volontario viene attribuita agli Iscritti all'Albo del Volontariato Comunale di Protezione Civile che hanno partecipato con sufficiente continuità ed impegno ad un corso di preparazione "base" alle attività del gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che vengono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la Qualifica. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo Comunale e regolarmente autorizzate.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. E' fatto, altresì, assoluto divieto ai volontari di accettare qualsiasi forma di remunerazione per la loro opera.

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del Gruppo nel suo complesso.

Il Coordinatore del Gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse. Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti i rimborsi e i benefici dall'art.9 del D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001 e cioè:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n°266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Viene altresì garantito il rimborso ai datori di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore del Gruppo. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di radiazione al Sindaco.

Il Volontario assume servizio a suo completo carico e rischio e non può in nessun caso chiamare l'Amministrazione Comunale a risarcire gli eventuali danni che potessero derivargliene, fatta salva la copertura assicurativa di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n°266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Con l'inizio del servizio operativo nel Gruppo, il Volontario accetta senza alcuna riserva le clausole di cui al presente articolo, di cui verrà fatta esplicita menzione durante il corso propedeutico all'ingresso nel gruppo. I Volontari conservano tale qualifica a condizione che:

- rispettino i turni di servizio preventivamente disposti e concordati;
- garantiscano un minimo di 30 ore di attività di volontariato nel corso dell'anno solare
- assolvano gli incarichi ad essi conferiti;
- non sospendano la loro collaborazione per un periodo superiore a sei mesi se non per causa di forza maggiore, che deve essere preventivamente comunicata e motivata per iscritto.

I volontari, in ogni momento delle attività di addestramento ed impiego operativo, possono rifiutarsi con adeguata motivazione di eseguire lavori od azioni che giudichino pericolosi o alla cui esecuzione non si ritengano abili o adeguatamente preparati. Ciò non pregiudicherà la loro appartenenza futura al Gruppo.

ART. 11

Visita medica

Ogni volontario deve essere sottoposto a visita medica psico-fisica di controllo una volta ogni due anni. La visita potrà avere luogo presso l'ambulatorio del medico del Gruppo, se presente, a titolo gratuito. Le eventuali analisi cliniche verranno effettuate presso un qualsiasi ambulatorio abilitato e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 12

Volontario Onorario

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e/o il Coordinatore del Gruppo, potrà conferire la qualifica di Volontario Onorario a chi si sia particolarmente adoperato a favore del Gruppo. Il Volontario Onorario può, a richiesta, partecipare alle attività operative del Gruppo.

ART. 13

Dotazione e attrezzature

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Regione, la Prefettura, la Provincia e gli Enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle emergenze di protezione civile possono integrare le dotazioni del Gruppo Comunale con equipaggiamento e mezzi speciali intervento. Il Comune di Piraino si impegna altresì a fornire ai componenti il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile la dotazione tecnica adatta allo svolgimento delle mansioni richieste e concedere l'utilizzo, previa autorizzazione, dei mezzi comunali. La dotazione del personale, il materiale e le attrezzature dovranno essere conservati con diligenza ed utilizzati solo in occasione di servizio.

ART. 14

Finanziamenti

Il Gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune e gli eventuali contributi, concessi anche sotto forma di beni mobili ed immobili, provenienti da privati cittadini ovvero da altri Enti, pubblici e privati.

ART. 15

Gestione spese

Verrà predisposto un capitolo di spesa all'interno del Bilancio Comunale al fine di finanziare parte o tutte le attività del Gruppo. Con delibera di Giunta Comunale viene stabilita la somma da erogare al Gruppo, tramite l'Economo Comunale per il rimborso delle spese da sostenere annualmente per la gestione del Gruppo stesso le quali dovranno essere autorizzate e documentate di volta in volta e rendicontate alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il Sindaco o suo delegato provvedono alla stipula di convenzioni promosse da Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo stesso in attività di protezione civile. Il Coordinatore del Gruppo è delegato alla gestione delle somme erogate per il rimborso delle spese sostenute dai volontari.

Sono ammesse donazioni spontanee di beni mobili immobili, attrezzature, o somme di denaro da parte di privati cittadini, altri enti, aziende, comunità associazioni, soggetti privati o altro. Ogni donazione sarà registrata e comunicata al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 16

Iscrizione Albo Regionale e Nazionale

Dovrà essere richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, trasmettendo gli atti necessari alla presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, servizio Volontariato, e contestualmente alla Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Regionale di Protezione Civile, servizio Volontariato per l'iscrizione alla sezione speciale e/o ordinaria del Registro.

ART. 17

Pubblicità del presente regolamento

Copia del presente regolamento dovrà essere custodita nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, dovrà inoltre essere trasmessa l'atto deliberativo di Consiglio Comunale con il quale viene approvato il presente regolamento alle seguenti istituzioni:

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- Ufficio Regionale di Protezione Civile;
- Prefettura di Messina;
- Provincia Regionale di Messina.

Copia del Presente regolamento sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Piraino a norma dello Statuto Comunale e registrato, affinché tutti i cittadini possano prenderne visione.

ART. 18

Norma Transitoria

La fase di avvio del Gruppo dei Volontari della Protezione Civile Comunale e di prima applicazione del presente regolamento è affidata al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.